

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Avvogaria*, pagg. 213-220, e 2, *Intromissione*, pagg. 135-139.

AVVOGARIA. L'origine dell'Avvogaria è affatto ignota, nè si accordano gli storici Veneti nello stabilirne l'epoca: certo è, che da alcuni monumenti si desume che essa fu anteriore alla riforma del Serenissimo Maggior Consiglio, cioè al 1297; V. *And. Dandul. lib. 10. cap. 2. et in Vita Orit Mastropetri.*

Erano gli Avvogadori nella loro origine quasi avvocati, o giudici del fisco, quindi detti del *Comune*. Incomincia il loro capitolare dal giuramento, che devono prestare tosto che sono eletti, di eseguir le leggi, nel capitolare medesimo registrate, di procurare il profitto ed onore di Venezia, di custodire e difendere i beni tutti del comune, tanto mobili che stabili, detenuti da qualunque Magistrato, o corpo, e di astringer i debitori pubblici al pagamento dei loro debiti.

Molte leggi sistemarono il Magistrato dell'Avvogaria, e specialmente quella del 1264, la quale ordina, che le appellazioni di tutte le sentenze condannatorie, od altri giudicii proferiti sì in Venezia, che nelle altre parti dello Stato, i quali contenessero pena di sangue, carcere, bando, benchè vi fossero unite pene pecuniarie e civili, spettino agli Avvogadori del Comune. Ebbe forza questa legge sino alla istituzione del Consiglio di XL al Criminal, dopo il qual tempo rimasero gli Avvogadori come giudici medii d'intromissione, o licenza.

Altra legge di disciplina havvi nel capitolare stesso, la quale ordina, che non possa alcuno degli Avvogadori contraddire al collega, quando anche non potesse essere di concorde opinione; e ciò ha luogo anche ai nostri giorni. Si permise ai medesimi di placitare i consiglieri, prima dignità dopo la Ducale, che operassero contro la forma del loro capitolare, lasciando al loro arbitrio di far ciò tanto al Maggior Consiglio, quanto al Consiglio di XL; l. 1281, V. *Compilaz. Leggi vol. Avvogadori*. E poichè era specialmente in quei tempi di barbarie esposto moltissimo l'ufficio degli Avvogadori a' pericoli di private inique vendette: si concesse agli stessi nel 1289, 22 *Settembre* l'uso delle armi per la propria difesa. Nell'anno 1293 furono ammessi nel Consiglio del Pregadi; V. libro *Cerberus* all'Avvogaria.

Molti regolamenti si emanarono nel 1314 sulla durata del loro ufficio, e si ordinò, che il loro carico dovesse durare di un anno intero, con proibizione di poter essere traslocati in altre Magistrature, e ciò all'oggetto che potessero continuare con l'esperienza acquistata negli affari incominciati. La stessa legge prescrive loro di sedere in cadaun giorno nel Palazzo Ducale. Nell'anno 1439 si permise l'elezione degli attuali Avvogadori ai XII. reggimenti maggiori, de' quali parleremo in altro luogo, alle Procuratie di S. Marco, come pure alle ambascierie presso il Sommo Pontefice, ed altri Principi coronati.

Rispetto ai nobili, si permise con *L. 1323, 12 Giugno* che possano essere eletti all'ufficio medesimo, anche in attualità di qualunque altro ufficio, eccettuati però quelli importanti e cospicui di Consiglieri, Procuratori di S. Marco, e dell'Arsenale; *V. libro Neptunus* all'Avvogaria.

Avvi una legge dell'anno 1335 che ordina doversi fare l'elezione degli Avvogadori dal corpo del Maggior Consiglio, il che mostra che prima della riforma del 1297 venivano eletti gli Avvogadori, come pure alcuni altri ufficii fuori del numero dei 480 che componevano il Maggior Consiglio.

La elezione degli Avvogadori fu demandata nel 1376 allo scrutinio del Pregadi adunato nei modi, riti, e tempi come si usa fare nella elezione a quegli ufficii e reggenze della città, o del territorio, che si dicono con pena, poichè chi rinunzia agli stessi incorre nelle pene dalle leggi stabilite.

Venne ampliata la giurisdizione degli Avvogadori, permettendo loro di poter placitare, cioè sostenere le proprie opinioni in quello dei consessi della Repubblica, che più ad essi piacesse, *L. 1306*, non che di tener registro esatto delle leggi tutte risguardanti sì il pubblico, che il privato interesse; *L. 1308, 5 Aprile* e *1309, 5 detto*. Quindi nell'archivio di questo Magistrato si trovano i monumenti più antichi delle leggi della repubblica. Si ordinò ai medesimi di non ascoltare altre controversie, nè ingerirsi in altre materie, fuori delle criminali, ed altre specificatamente agli stessi demandate dal Maggior Consiglio; *L. 1352, 4 Settembre*.

Costituiti furono gli Avvogadori avvocati pubblici del Comune, come suona la stessa parola, e del Fisco, così riguardo al pubblico patrimonio, come anche alla sociale sicurezza contro i delitti, tanto pubblici degli uffici, quanto privati dei sudditi. Quindi dopo l'istituzione dell'Eccelso Consiglio di X si decretò, che uno almeno degli Avvogadori debba intervenire sempre nelle adunanze del medesimo, per sostener le ragioni del fisco, per placitare chi contravenisse ai decreti di esso consiglio, e per opporsi a quei decreti che venissero proposti e fossero contrarii alle leggi. Essi intervengono per altro senza gius di votazione, ma colla sola facoltà di poter proporre; *L. 1314, 17 Agosto, libro Neptunus Avvogar. p. 20.*

Il numero degli Avvogadori fu ristretto a tre soli; poichè sino dal 1314 fu emanato un decreto del Maggior Consiglio, il quale prescrive la tuttora sussistente durata di ogni eletto per il corso di mesi 16, e stabilisce che per l'avvenire non si eleggano che tre soli Avvogadori. *lib. C. Avvog.*

Furono in progresso corretti alcuni disordini introdotti dagli Avvogadori coll'arrogarsi le materie civili già demandate agli Auditori Vecchi, e quindi nel 1458 fu stabilito, che gli Avvogadori non s'ingeriscano in altre liti o materie, se non in quelle criminali ad essi commesse con la sopra citata legge 1352; e questa prescrizione si rinnovò nel 1464; *Stat. Ven. Cons. ex auct. 42*, ed anche nel 1468; *lib. Regin. p. 75.*

Gli Avvogadori anche dopo l'uscita dal loro ufficio possono entrare in Senato, e con voto; *L. 1462, 13 Aprile, lib. C. Avvogaria p. 87*, e questa legge fu poi regolata nel 1486, collo stabilire che gli usciti abbiano voto per tanto tempo, quanto sono stati nell'ufficio; *Compil. delle Leggi vol. Avvogar. all'anno 1486.*

Il permesso ad essi accordato nel 1306 di poter portare a qualunque consesso della Repubblica le deliberazioni del Senato venne loro tolto con decreto del Consiglio di X dell'anno 1498, il quale ordina che i decreti del Senato in nessun altro luogo fuorchè nel Senato medesimo, possano esser placitati.

La materia della inobbedienza alle lettere, e precetti del Dominio, che spettava un tempo al tribunale dei capi dell'Eccelso Consiglio di X, fu commessa agli Avvogadori, e con ragione; poichè a questi appartiene intromettere, e placitare esse lettere e mandati; e di più fu trasfe-

rito in essi il potere di commetterne l'ubbidienza anco ai rettori dei luoghi sudditi, con minaccia di pena, da infliggersi però mediante i suffragii dei consigli competenti; V. *Compil. delle leggi all'anno 1501, 11 Settembre, e lib. Verb. p. 88.*

In mancanza di alcuno dei due censori, suppliscono gli Avvogadori, e ciò in forza della legge 1520, 25 *Gennaro.*

Nelle convocazioni del Maggior Consiglio debbono intervenire gli Avvogadori, in vigor delle leggi 1362, 7 *Giugno*, 1442, 13 *Gennaro*, 1447, 13 *Agosto*; si ordinò ai ministri servienti di renderli avvertiti in ciascun giorno di adunanza, e coll'obbligo ad uno degli Avvogadori per settimana di non poter partire dal consiglio, se prima dai capi non sarà licenziato, il che manifesta non esser legale l'adunanza senza uno di essi; L. 1503. *lib. X. 1. Avvogaria p. 44.*

Nel caso che gli Avvogadori fossero negligenti nell'osservanza de' loro Capitolari, spetta ai capi della quarantia criminale il placitarli; L. 1505. *lib. Leon.*

Quantunque coll'istituzione del Magistrato dell'Auditor Vecchio le materie civili fossero pienamente levate dall'Avvogaria, ciò nondimeno di tempo in tempo nacquero su tal punto degli inconvenienti ed abusi, per ovviare ai quali, furono emanate le due leggi 1541 e 1578, l'ultima delle quali toglie la consuetudine della devoluzione all'Avvogaria degli atti dei capi dei consigli, e collegii, dal che ne venne la tuttora osservata pratica di appellare gli atti medesimi dai capi di un consiglio, o collegio, ai capi dell'altro; V. *Lib. Maj. Cons. Avvog. p. 80.*

In alcuni casi fu in necessità il Governo di eleggere gli Avvogadori straordinarii, a' quali due particolari materie furono per lo più demandate; cioè la revisione dell'amministrazione del danaro pubblico maneggiato dai cittadini nel corso delle guerre, e le pratiche per ricuperarlo se fosse stato manupreso anche dai più bassi ministri, e da' corpi sudditi. Tali elezioni avvennero nel 1520, 1529, 1540; *Lib. Dian. p. 102.*

A decoro della stola Avvogaresca fu in seguito stabilito, che qualunque controversia sopra domanda d'intrommissione, o d'altra cosa, licenziata che sia da tre avvogadori attuali, e da uno degli ultimi antecessori, non possa più venir mossa, nè aver udienza sotto qualunque pretesto di alterazione, separazione, o diminuzione di domanda; L. 1624, 25 *Agosto lib. 1. Avvog. p. 7.*

Con posteriori decreti 1624, 1667, 30 *Novembre* si rinnovò quello dell'anno 1498, 30 *Marzo*, col quale si ordina che le intrommissioni segnate dagli Avvogadori sopra i decreti del Senato, non possano esser portate ad altro consiglio che al Senato stesso; V. *lib. Ballar. p. 213.*

Furono incaricati gli Avvogadori di rivedere le casse degli uffici di S. Marco e di Rialto, bollarne gli scrigni, e chinderne il danaro, per por riparo alle fraudolenti occultazioni, e al peculato; L. 1577, 9 *Giugno*, L. 1614. Nelle loro intrommissioni sopra i decreti del Senato, determinazioni della Signoria, o del pien collegio essi sono tenuti a spiegare espressamente le ragioni delle intrommissioni stesse, con obbligo di far tenere al collegio dei Savii, prima di sostenere a voce esse intrommissioni, tutte le carte, leggi, od altro di cui usar volessero per fondamento della loro opinione; L. 1630. *lib. Fabric. 1. Avog. p. 29.*

Furono gli Avvogadori stabiliti anche giudici delle confiscazioni, che si fanno dal Consiglio di X, L. 1583. E prima di riassumer dopo l'attualità il loro carico venne estesa la loro contumacia a' mesi 16; L. 1551.

Ecco l'origine, giurisdizioni, e privilegi concessi agli Avvogadori del Comune, da' quali derivano le materie, sopra cui si occupa la loro continua instancabile attenzione, ed esimia prudenza, rapporto agli affari civili, misti, e criminali.

Quantunque colla legge 1410, in forza della quale, come abbiam veduto, le differenze civili furono tolte agli Avvogadori e demandate agli Auditori Vecchi, nondimeno restano agli stessi alcune materie al foro civile spettanti. E primieramente la produzione delle scritture si ricerca a questo ufficio, il quale con atto suffraganeo, che dicesi comandamento, commette al reo, che dentro certo termine debba presentare in giudizio le tali ricercate carte, e se al tempo stabilito non vengono prodotte, si emette il secondo, e poi anche il terzo comandamento con la clausola: *aliter si vi cita per lievo di pena*, la quale per lo più si minaccia nel secondo. Volendo proceder per via dolce ed urbana, si pone la clausola *ex abundantia*, la quale significa che si fa questo atto per soprabbondanza di cortesia, ma senza offesa nè pregiudicio delle proprie ragioni, ed alle volte si impetrano comandamenti per presentazione di carte, affine di querelare, e allora si esprime nel comandamento: *che vengano presentate per gli effetti di giustizia*. Contro tali comandamen-

ti si può citare per revocazione, e procede la causa coll'ordine solito.

V. Carte, Comandamenti.

Ciò che si pratica mediante comandamenti in Venezia si eseguisce in terra ferma mediante lettere Avvogaresche con lo stesso ordine.

Suppliscono gli Avvogadori, ed i Signori di Notte al Civil per tutti i Magistrati nel tempo che stanno chiusi per la morte del Doge, e in tal caso pongono in tutti gli atti la clausola: *Vacante Ducatu*. Così pure suppliscono negli altri giorni ed ore, in cui non si radunano gli altri Magistrati; nel qual caso si aggiunge la clausola *supplenti*, oppure *et has dedimus loco etc. hodie, vel hodie post non se reducentis*.

Rilasciano comandamenti e lettere, che si chiamano *de non offendendo*; impediscono i danni, che venissero minacciati ai beni altrui, e le servitù, che ai medesimi ingiustamente si volessero imporre in via di fatto, ed arbitrariamente. Spettano a questo Magistrato le querele dei testamenti pretesi suggesti, dei falsi testimonii, e delle carte false, degli spazzi dei consigli, e collegii per alterazioni di carte o di stampe. Si presentano a questo Magistrato anche le querele contro quelli, che avessero preso denari, o roba da un altro, e dentro sei mesi avesse fallito, diventando questo un caso criminale. Gli Avvogadori non possono per altro giudicare le cause civili, che dipendono da querele d'inofficioso testamento; *l. 1578, 25 Maggio*; V. Querela.

Essendo gli Avvogadori stabiliti custodi dei beni del fisco, tra' quali vi sono anche quelli dei banditi, se la moglie di qualche bandito volesse ottenere assicurazione della propria dote, deve chiederla a questo ufficio coll'ordine stesso, col quale si fanno le assicurazioni al Procurator; e quando accade di trattar tali cause, esse si decidono da tutti e tre gli Avvogadori uniti.

Le materie criminali sono le più usitate, e più importanti che spettano a questo tribunale. Sono perciò gli Avvogadori giudici di appellatione nelle cause criminali; essi sono cioè quel nobile mezzo e necessario veicolo, che presenta la causa da decidere al giudice superiore; e quindi non uniti, ma separati, non giudici definitivi, ma solamente giudici medii, rilasciano le lettere d'appellatione, e quando la rilevino giusta e conveniente la sostengono e sottopongono per via dell'intrommissione l'atto appellato alla Sovranità dei consigli di XL implorando il loro voto per il taglio. V. Intrommissione. Quando poi non fossero persuasi

tutti e tre d'intrommettere, stante l'ésame del processo, licenziano l'appellazione, e si eseguisce la sentenza appellata; per le sentenze poi nate in Venezia si cita per intrommissione. Intrommettendo poi si devolve la materia appellata al Consiglio di XL. C. V., e se il caso è coperto dal rito del Senato, appartiene allora al Consiglio di XL al Criminal, che possiede la segretezza di quel rito. V. Appellazione.

Rilasciano pure gli Avvogadori lettere d'un mese per i citati ad informar la giustizia, e proclamati dai reggimenti di terra ferma.

Nelle cause criminali intrommesse per mezzo degli Avvogadori ai consigli, devono essi placitare i rei tanto retenti, che presentati.

Qui si denunziano quelli, che a caso pensato percuotessero alcuno in faccia, e si forma il processo per rilevare il fatto, e castigar i delinquenti; si puniscono quelli, che portassero ferri a' carcerati per romper le prigioni.

Qui si cita per intrommissione delle suppliche presentate in Serenissima Signoria, o Pien Collegio, come pure de' privilegii, esenzioni, ed immunità concesse ad alcuno, quando queste sieno ingiuste. Concedono gli Avvogadori gli ordini in forma, comandamenti esecutivi delle leggi, od altri ordini la cui esecuzione è ad essi raccomandata; vendicano i contratti fatti da figli di famiglia, che sono sotto tutela, o podestà altrui. In caso di smarrimento di qualche pergamena, che contenga qualche sentenza o a *Legge* o a *Giustizia*, che fosse *de minori*, ne concedono gli Avvogadori la copia d'un'altra, previo giuramento; quando poi la sentenza fosse *de' majori* spetta al Pien Collegio.

I possessi delle grazie concesse dal Serenissimo Maggior Consiglio, Senato, e Consiglio di X vengono dati dagli Avvogadori, che rilasciano le lettere esecutive dei possessi temporali, beneficii Ecclesiastici, pensioni ec. Accordano pure i debitori di picciole somme; riconciliano con correzioni mariti e mogli discordi, e castigano i figliuoli col farli carcerare ad istanza de' loro padri. Qui si fanno le pruove della nobiltà, e civiltà, l. 1720, 12 *Giugno*, e si conserva il registro di tutte le famiglie nobili, che chiamasi libro d'oro, ove si notano tutti i nomi e cognomi

de' figliuoli, che nascono da legittimo matrimonio, per confrontarli poi nell'età ricercata per il Serenissimo Consiglio; *l.* 1522, 11 *Marzo*; 1526, 26 *Aprile*; 1533, 9 *Marzo*; 1685, 3 *Maggio*. Infinite, per così dire, sono le altre materie appartenenti agli Avvogadori, che sarebbe lunghissima cosa il numerare.

Vengono appellati a questo Magistrato gli atti del sindaco; e le sentenze Avvogaresche civili s'appellano ai consigli e collegii cui spettano; le miste poi e le criminali ai consigli di XL. civil vecchio e criminale; *Prat. For. Veneto.*

INTROMISSIONE. Due sono i significati di questa parola. Essa indica primieramente quell'atto del giudice con cui egli si assicura dei beni di un debitore per consegnarli al creditore. Essa indica in secondo luogo quell'atto del giudice, con cui assoggetta al giudizio del sovrano un atto o una sentenza del giudice inferiore.

Parlando del primo significato, tutte le sentenze dei Magistrati di prima istanza tanto a legge, che a giustizia, non si possono eseguire, se prima non vengano segnate al Magistrato del sopra Gastaldo. L'esecuzione delle medesime si fa o personalmente, coll'ordinare la ritenzione del debitore, o realmente col pubblicamente fermare, intenutare, e levare le cose dalla proprietà del debitore medesimo, il che vuol dire lo stesso che intromettere. Diverso è poi l'ordine di fare l'intromissione, secondo la diversità del luogo, e secondo la qualità dei beni. Imperciocchè quando i beni del debitore sono in Venezia, se sono mobili che si ritrovino appresso terza persona, s'intromettono dal pubblico ministro, e si fanno comandamenti al detentore affinchè li presenti, e passato il termine di giorni otto, si fa l'incanto dei mobili, oppure con terminazione del suddetto Magistrato si levano i denari, e ciò quantunque vi fossero sequestri, dovendosi per altro citare chi li fece, acciocchè possa godere del beneficio dell'anzianità. Se poi i beni del debitore sono stabili, si fa l'intromissione dello stabile, con comandamento all'affittuale in forma, e poscia si fanno le stride, le quali durano per un mese, e si passa col mezzo di polizze all'incanto dei medesimi, che si eseguisce a Rialto da un giudice del suddetto Magistrato, potendo comperare anche il creditore medesimo; passato quindi il termine di giorni otto, si gira il denaro al creditore. Se al-

cuno pretendesse di esser danneggiato a motivo di qualche intromissione, parlando di mobili, nota la sua contraddizione nel termine di giorni otto, la dichiara, e viene citato per revocazione della stessa, spedendosi in tal forma la causa. Intorno poi all'intromissione degli stabili, si suole contraddire alle stride entro il termine di giorni trenta, passato il quale non vi è più luogo a contraddizione; *V. Stat. Ven. lib. 3. cap. 16.* Se i beni fossero fuori di Venezia si fanno le intromissioni da un comandadore accompagnato da ducali, che si levano in cancelleria inferiore; si spediscono con queste le sentenze ai rettori, e si ricercano a voler permettere, che il comandadore faccia il suo officio: basta eziandio alle volte di levar sole ducali che accompagnano la sentenza, e ricercano dai reggimenti la loro esecuzione; *V. loc. cit. lib. 5. c. 1, 3, 12.*

Le intromissioni per altro non possono pregiudicare ai creditori anziani di tempo nei bolli e sequestri dei mobili, e nelle notificazioni rispetto agli stabili. Quindi le doti, gli affitti di case, ed altri crediti privilegiati non possono esser pregiudicati dalle intromissioni; *V. Cons. ex auct. 41. l. 1471, 14 Nov.; Corr. Cicog. l. 1586, 14 Settembre. V. Anzianità.*

Molte sono le cose che non possono esser intromesse, cioè i doni, le provvigioni, i salarii concessi dal principe, e così pure gl'istrumenti rurali, e gli animali inservienti all'agricoltura; *l. 1399, 13 Lug.; 1461, 20 Ottobre.*

Si praticano le intromissioni anche dagli altri Magistrati, e specialmente dai consigli e collegii, per l'esecuzione dei loro definitivi giudizi.

Considerando poi l'*Intromissione* nel secondo significato, cioè come un atto del giudice medio, il quale in via civile assoggetta ad un giudice superiore la sentenza dell'inferiore, oppure in via mista gli assoggetta le querele, ed in via criminale le sentenze condannatorie, molte cose si devono riflettere. Primieramente in via civile gli auditori vecchi per le sentenze delle corti, e di altri Magistrati di prima istanza, e gli auditori nuovi per quelle di fuori, sono il veicolo o canale, per cui passano le sentenze stesse alla giudicatura definitiva dei consigli; poichè appunto contro le appellazioni di tali sentenze si notano in seno di queste Magistrature.

Acciocchè poi possano passare al giudice definitivo, ricercasi un atto del giudice medio, e questo chiamasi intromissione. Quando la parte appellata non lascia volontariamente intromettere, la parte appellante cita la parte avversaria per deputazione di causa, e nel giorno che ca-

de si tratta la causa , parlando prima la parte appellante per intromissione, e poi l'appellata per lievo di sospensione; intorno a che si deve avvertire esser sufficiente un solo giudice per intromettere, quando al contrario per levare la sospensione devono tutti e tre concorrere nella stessa opinione. L'effetto dell'intromissione in questo caso è di far passare la causa ai consigli e collegii per la via ordinaria; venendo poi levata la sospensione, si rimette col pagamento dei caratti. V. Caratti, Remissione.

Le cause di querele delle sentenze, e degli spazzi dei consigli per capo di disordine, che spettano al Magistrato del sindaco; quelle dei testamenti pretesi suggesti, dei testimonii, e carte false, che si presentano all'Avvogaria; quelle dei testamenti inofficiosi, e degli spazzi, nei quali intervenne qualche giudice che doveva cacciarsi; tutte queste ed altre simili cause col mezzo dell'intromissione passauo ai consigli e collegii. V. Querela.

Le sentenze tutte, e gli atti criminali dei Magistrati che hanno autorità di formar processi, come pure quelli dei reggimenti di terra ferma quando sono difettosi, vengono intromessi dagli avvogadori. Queste intromissioni si eseguiscono col citare per intromissione, quando si tratti di qualche atto dei Magistrati di Venezia, facendo comandamento al notajo, e fiscale dei Magistrati, gli atti dei quali si vogliono intromettere, che debbano presentare il processo, oppure con lettera ai rettori della terra ferma per l'effetto medesimo, citando nel tempo stesso tutti quelli che possono avere interesse. Le sentenze poi della terra ferma vanno intromesse al consiglio di XL civil vecchio, e quelle dei Magistrati di Venezia al consiglio di XL al criminale. A questo pure vengono portate quelle della terra ferma che sono coperte colla segretezza e rito del Senato, possedendo il consiglio stesso la segretezza di quel rito, come parte riguardevole del senato medesimo.

Molte sono le leggi dirette al buon ordine e pronta spedizione delle intromissioni dei casi criminali. Primieramente viene ordinato, che in forza dell'intromissione seguata non possano i rei proclamati, citati, o re-tenti aver termine più lungo di un mese di sospensione; ciò viene ordinato dalle *l. 1515, 7 Ottob. 1530, e 31 Dicembre*; potendo per altro i consigli di XL accordare altre sospensioni nel caso che non si potesse spedire l'intromissione, o in qualche altro caso urgente, ma sempre colle strettezze. Le intromissioni devono essere spedite secondo l'anzianità

del tempo in cui furono notate.

Nelle intromissioni per capo d'ordine sono in debito gli avvogadori di esprimere e dichiarare espressamente i disordini pretesi, in difetto di che le intr omissioni stesse s'intendono nulle, nè possono esser notate dai notaj. Le cause criminali per intromissione sono preferite alle civili, e nel giorno in cui cade la trattazione di tali cause, l'avvogadore parla contro la sentenza e processo intromesso, e i contradditori dei consigli, non volendo comparire a difenderle i magistrati e giudici che le pronunziarono, e successori loro, devono rispondere e difenderle; V. l. 1624, 4, 25 Agosto, *Correz. Franc. Contar.*

Le condanne poi dei proclamati assenti e contumaci non possono esser intromesse dagli avvogadori; l. 1516, 25 Maggio. V. Assente.

Le intromissioni sono di due sorta; l'una chiamasi *viso processu*, ch'è la naturale e la sola conosciuta dalle leggi; l'altra chiamasi *ne jura partium pereant*, ed è un ritrovato non molto antico, ma reso familiare.

L'intromissione naturale è quell'atto scritto dall'Avvogadore dopo lo studio delle scritture, col quale sottopone alla cognizione del consiglio il decreto o la sentenza appellata, dichiarando se pretenda farne seguire il taglio per ordine, per merito, o per entrambi; spiegando (in quanto lo pretenda per ordine) tutti i capi di disordine, come abbiamo di sopra accennato, che scuoprì nel processo, e sopra i quali pretende di versare col suo placito. L'avvogadore deve spedire tale intromissione in copia al reggimento, onde conosca i punti controversi, e si prepari alla difesa.

L'intromissione *ne jura partium pereant* nulla ha di comune coll'intromissione sino ad ora spiegata. Viene essa usata all'avvogaria, quando le molte occupazioni non permettono all'avvogadore d'impossessarsi del processo entro il mese assegnatogli per intromettere: e perciò intromette senza averlo studiato, e per conseguenza senza determinarsi ad intrometterlo per ordine o per merito, riservandosi di esaminare quanto prima la materia, e di deliberare ciò che gli sembrerà giusto. In tal guisa si crede di non violare la legge, e nel tempo stesso di sostenere l'interesse dell'appellante. Studiato poi il processo, l'avvogadore o conferma l'intromissione, o licenzia il reo. Questa specie d'intromissione altro in fatto non è che un acquisto di tempo, avendo essa la forza sospensiva di

mese dal giorno che fu segnata, e la forza sospensiva d' un altro mese dal giorno che restò dichiarata, il che non succederebbe quando si osservassero rigorosamente le leggi.

Accade poi qualche volta, che seguito il dispaccio di taglio, per l'interesse particolare di chi appellò, segni l'avvogadore sul fatto stesso una nuova intromissione, anche per il nome ed interesse del correo che non si è aggravato, e faccia una seconda volta tagliare l'atto medesimo. Simili esempj si vedono in quei processi, nei quali vive e chiare ragioni favoriscono l'assente, con probabilità ch' egli le abbia abbandonate per mera impotenza: e queste all'avvogaria si chiamano intromissioni *ex officio*, o vero *ad excitamentum Serenissimi Domini*, perchè l'avvogadore le segna per appagare lo zelo della sua giustizia, senza che alcuno gliene faccia istanza, oppure sopra istanza degli stessi capi del consiglio, che rappresentano la Serenissima Signoria.

Succede alle volte, che venendo intromessa da un avvogadore qualche sentenza, od altro atto, alcuno dei suoi colleghi intrometta l'intromissione; e ciò *ex officio*, o ad istanza della parte. Accade questo accidente quando l'intromissione del primo avvogadore contiene in se un'aperta nullità, per mancanza di qualche necessario indispensabile requisito; V. *Melch. Miscel.* §. 40.

I casi criminali gravi e premeditati, che non sono soggetti all'Eccelso Consiglio di X vengono intromessi dagli avvogadori al Consiglio di XL al criminal, ed i giudizi di questo possono essere intromessi dagli avvogadori nel consiglio stesso, e l'intromissione sospende per un mese l'esecuzione della sentenza anche di morte.

I decreti del Senato possono essere intromessi dagli avvogadori, ma al Senato stesso, e non ad altro consiglio; l. 1667, 30. *Nov. Corr. Dom. Cont.*

Anche le elezioni per scrutinio ai reggimenti vanno soggette alla intromissione degli Avvogadori, soltanto però nei tre casi espressi dalla legge, cioè se non fosse provato alcuno, che per legge, e di ragione, e non in virtù di soli esempj dovesse esser ballottato, o se l'elezione cadesse sopra un soggetto che per le medesime cause non potesse esser ballottato, oppure se all'eletto fosse dato per scontro uno che per legge non potesse provarsi; l. 1668, 8 *Mag., Correz. Carl. Contar.*

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Avogaria di Comun*, pagg. 68-69

AVOGARIA DI COMUN

E' ignota la data di nascita di questo antichissimo magistrato che esisteva già nel sec. XII. Pare che, dapprima, non avesse altra incombenza che di difendere i beni del Comune e di decidere le cause fra il fisco ed i privati; in seguito, le sue funzioni aumentarono sempre più, incaricandosi esso di tutto ciò che stava in armonia con la sua qualità di protettore e difensore dei diritti dello Stato e della legge.

Nel 1264, all'Avogaria fu attribuita la decisione degli appelli contro le sentenze di condanne capitali o al carcere o al bando, pronunziato nello Stato, e questa attribuzione essa conservò fino alla istituzione della Quarantia Criminale. Dopo ad essa, rimase solamente il diritto di intromissione, cioè di giudicare se una istanza di appellazione ai Quaranta poteva essere accettata (dopo l'istituzione, avvenuta nel 1343, degli Auditori tale diritto si restrinse solamente alla materia penale).

Gli Avogadori avevano inoltre il carico di accusatori pubblici nei Consigli, potendo muovere querela anche contro i Consiglieri; la vigilanza sull'osservanza dei capitolari da parte dei rispettivi magistrati; l'esazione delle pene pecuniarie portate dalle leggi. Inoltre, uno di essi almeno, doveva essere presente alle deliberazioni del Maggior Consiglio e dei Pregadi, che potevano anche sospendere quando fossero contrarie alle leggi. Almeno uno di essi doveva intervenire in Consiglio dei Dieci a tutela della legge: non vi aveva voto ma solo facoltà di proposta e diritto di placitare le deliberazioni contrarie alle leggi.

Avevano inoltre il diritto di inquisire in materia di mancata obbedienza degli organi locali agli ordini del Dominio, di rivedere le casse degli uffici di S. Marco e di Rialto, di bollare gli scrigni per impedire le sottrazioni fraudolenti di denaro ed il peculato, di eseguire le confische ordinate dai Dieci, di supplire, con i Signori di Notte al Civil, gli altri magistrati nelle ferie e nelle vacanze ducali.

Fin dal 1319, ebbero l'incarico di vegliare perché nessuno entrasse senza avervi diritto in Maggior Consiglio e, a tale scopo, tenevano registri ufficiali di tutti gli ammessi; decidevano i casi dubbi per le ammissioni; rigettavano quelli che, dopo regolare procedura, si fossero trovati sprovvisti dei dovuti requisiti; istruivano i processi per riconoscere i diritti di cittadinanza e di ammissione a quelle cariche (es. cancellieri, ragionati, ecc.) per cui occorre speciali condizioni di famiglia.

Il numero degli Avogadori, incerto nei primi tempi, fu poi regolarmente di tre, a prescindere da quegli Avogadori straordinari che venivano eletti in numero di due in speciali occasioni, specie per rivedere i conti di coloro che avevano maneggiato denaro pubblico durante le guerre.

La durata della loro carica, in un primo tempo di un anno, fu, nel 1314, portata a 16 mesi; nel 1551, fu fissata una contumacia di ugual durata.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, *Archivio di Stato di Venezia*, pagg. 877-1148, voce *Avogaria di Comun*, pag. 921.

Avogaria di comun, bb. e regg. 4.65 1 (1309-1797, con docc. in copia dal 1232 e docc. fino al 1806). Inventario 195 1, schedari onomastici parziali e indici parziali fine sec. XIX.

Gli avogadori di comun ebbero origine nella seconda metà del sec. XII quale organo investito della rappresentanza e difesa dei diritti e interessi del comune in sede amministrativa e giurisdizionale, nell'ambito fiscale e del diritto pubblico in genere, compreso quello penale. Loro spettava la rivendica dei beni pubblici; eseguire o far eseguire le sentenze di confisca e altre determinate; raccomandare l'esecuzione di altre al doge e alla signoria. Garantivano la regolare formazione della legge e vigilavano sulla sua applicazione, sull'adempimento dei capitoli dei consigli ed uffici e delle commissioni delle cariche. Era necessaria la loro presenza affinché fossero «in ordine» le sedute dei consigli. Esercitavano vigilanza e controllo politico, amministrativo e finanziario su organi centrali e periferici, non escluso l'aspetto contabile quanto alla gestione dei beni e del denaro pubblico e dei beni sequestrati, con facoltà di rivedere le casse degli uffici di San Marco e di Rialto e di bollarne gli scrigni. Come organo di controllo, nella seconda metà del sec. XIII furono talora divisi in due uffici, *de intus e de foris* (rispetto alla Dominante e allo Stato), agendo spesso di conserva con il magistrato al *cat-taver*. Erano organo istruttorio e di pubblica accusa nei processi politici e criminali gravi che non andassero al consiglio di dieci e giudice intermedio d'appello, dapprima con competenza civile e penale su tutto lo Stato, poi ristretta al penale (4 sett. 1352, 26 apr. 1468 maggior consiglio); dopo l'istituzione degli auditori (7 sett. 1343, maggior consiglio), chiamati anche avogadori civili, restarono tuttavia loro affidate talune competenze civili, in particolare l'incidente di falso, ed altre minori funzioni giudiziarie. Con i signori di notte al civil supplivano altri uffici nei periodi di ferie e in vacanza di ducato. Tutelavano l'integrità del maggior consiglio, corpo sovrano della repubblica, e di conseguenza quella della classe patrizia, e in minor misura la cittadinanza originaria. Svolgevano le loro funzioni attraverso i poteri, anche individuali, di intromissione (sospensione) di qualsiasi parte, terminazione, atto o sentenza ritenuto contrario alle leggi; di placito, ossia capacità di citare in giudizio quali pubblici accusatori; di inquisizione, ossia inchiesta *ex-officio* con rito inquisitorio.